



NEWSLETTER SPECIALE

**Legge di conversione del decreto crescita:
principali novità**

Legge di conversione del decreto crescita: principali novità

La **Legge 28 giugno 2019, n. 58**, di conversione del decreto Legge del 30 aprile 2019, n. 34 (**Decreto Crescita**), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 26 della Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019, n. 151 ed in vigore dal 14 luglio 2019, reca una serie di misure finalizzate al rilancio economico del Paese e alla semplificazione di alcuni adempimenti fiscali. Di seguito una prima sintesi.

Misure finalizzate al rilancio economico del Paese

Reintroduzione del super ammortamento

Viene reintrodotta la riconoscenza della maggiorazione figurativa del costo di acquisizione del **30%**, valido solo ai fini della deduzione IRES delle quote di ammortamento e dei canoni di *leasing* per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, diversi da veicoli e altri mezzi di trasporto strumentali per l'esercizio dell'attività d'impresa, effettuati a decorrere dal **1° aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019**, ovvero **entro il 30 giugno 2020**, ma a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia stato accettato l'ordine di acquisto e sia stato versato il 20% del corrispettivo a titolo di acconto. La maggiorazione spetta per **investimenti complessivi non eccedenti 2,5 milioni di euro**. Di conseguenza, il super ammortamento non spetta per la quota di investimenti eccedente detto ammontare.

Modifica della Mini IRES

Le società possono applicare l'IRES con aliquota ridotta sul reddito d'impresa dichiarato, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili e nei limiti dell'incremento del patrimonio netto.

Per il **2019** l'aliquota IRES può essere applicata nella misura ridotta del **22,5%**, per il **2020 del 21,5%**, per il **2021 e 2022 del 20,5%**, e del **20%** a decorrere dal **2023**. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2019 sarà emanato un decreto ministeriale con le disposizioni attuative.

Deducibilità IMU dalle imposte sui redditi

A decorrere dal periodo d'imposta **2023** l'IMU sugli immobili strumentali è **integralmente** deducibile dal reddito d'impresa e da quello di lavoro autonomo.

La deduzione è ammessa nella misura del:

- 50% per il periodo d'imposta 2019;
- 60% per il periodo d'imposta 2020;
- 60% per il periodo d'imposta 2021;
- 70% per il periodo d'imposta 2022.

Patent box

Per poter beneficiare dell'agevolazione patent box è ammessa - in alternativa alla definizione di un preventivo accordo con l'Amministrazione finanziaria - la possibilità di determinare e dichiarare il reddito agevolabile derivante dall'utilizzo degli *intangibles*, indicando le informazioni necessarie in idonea documentazione predisposta secondo quanto sarà previsto con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. La nuova opzione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2019 e i soggetti che la adottano sono tenuti ad indicare la variazione in diminuzione del reddito in tre quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi ed IRAP relativa al periodo d'imposta in cui viene esercitata l'opzione e nei due successivi.

In caso di rettifica del reddito non si applicano le sanzioni per infedele dichiarazione se si produce la documentazione che consente il riscontro della correttezza dell'operato del contribuente.

L'opzione può essere adottata anche dai contribuenti che hanno già attivato la procedura per concludere un accordo con l'Agenzia delle Afferme a condizione però che detto accordo non sia stato ancora concluso, previa comunicazione all'Agenzia dell'espressa volontà di rinunciare all'accordo.

Rientro dei cervelli

Sono apportate significative modifiche alla disciplina degli impatriati (art. 16, DLgs n. 147/2015). Viene infatti ammessa la possibilità di beneficiare del regime anche ai soggetti titolari di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente a i titolari di reddito d'impresa a condizione che trasferiscano la residenza in Italia a partire dal **2020**.

Viene incrementata da **50% al 70%** la percentuale di riduzione dell'imponibile e sono semplificate le condizioni per l'accesso. Sono introdotte maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 anni in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto di unità immobiliari di tipo residenziale in Italia).

In caso di trasferimento della residenza nel Mezzogiorno d'Italia, i redditi derivanti da lavoro dipendente, assimilato al lavoro dipendente, autonomo e d'impresa concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **10%** del loro ammontare.

La norma relativa agli impatriati (art. 16, DLgs n. 147/2015) viene estesa anche agli sportivi professionisti, i cui redditi di lavoro dipendente, assimilati a redditi da lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

Per tali rapporti di lavoro, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.

Con una modifica all'art. 44, D.L. n. 78/2010 viene previsto che per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020:

- si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;
- si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Flat tax pensionati

In relazione all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 7% sui redditi in capo ai soggetti titolari di redditi da pensione che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno d'Italia, viene esclusa la necessità che redditi da questi percepiti siano di fonte estera. L'opzione è valida per 9 anni (e non più per 5 anni) ed è revocabile dal contribuente.

Nel caso di revoca da parte del contribuente, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti.

Regime forfetario

Con effetto retroattivo dal **1° gennaio 2019** i contribuenti che applicano il regime forfetario devono applicare le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati corrisposti. Tale previsione - che abroga quanto disposto dalla legge di Bilancio 2019 - viene incontro alla possibilità di avvalersi dell'impiego di dipendenti e collaboratori.

Esenzione TASI per gli immobili merce delle imprese costruttrici

A decorrere dal **1° gennaio 2022**, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Incentivi per l'edilizia

Al fine di favorire la permuta dei vecchi edifici con i nuovi, viene disposto che, **fino al 31 dicembre 2021**, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna ai trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono alla ristrutturazione edilizia, ivi compresa la demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto a fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o, sui medesimi immobili, gli interventi previsti dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del D.P.R. n.

380/2001, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, nonché all'alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato. Relativamente a tali fabbricati, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui sopra, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente periodo.

Ecobonus e sismabonus

Viene estesa, nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico nelle zone 2 e 3, la spettanza delle agevolazioni (sismabonus) consistenti nel diritto alla detrazione del 75% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore) o dell'85% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 euro, venduta da imprese di ricostruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito o ricostruito, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica, l'immobile oggetto di successiva alienazione.

Aggregazioni d'impresa

Viene riproposto il bonus per le aggregazioni tra imprese che fu introdotto per la prima volta dalla legge Finanziaria 2007. Il beneficio fiscale, che resterà in vigore fino al 2022, consiste nel riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento di azienda, per un importo complessivo **non eccedente € 5 milioni**.

Vendita di beni tramite piattaforme digitali

Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza è tenuto a trasmettere, per ciascun fornitore, la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo ove esistente, l'indirizzo PEC, il numero totale delle unità venute in Italia e il valore delle vendite espresso, a scelta del soggetto passivo, in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita. L'obbligo informativo è richiesto in via sistematica **con cadenza trimestrale** secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. La accezione di vendite a distanza comprende sia beni importati o che i beni all'interno dell'Unione europea.

Il soggetto passivo è responsabile dell'imposta dovuta sulle vendite a distanza per le quali non abbia trasmesso, o abbia trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti presenti sulla piattaforma, qualora non dimostri che l'imposta è stata assolta dal fornitore. Tali previsioni si applicano fino al 31 dicembre 2020.

Credito d'imposta per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali

Viene ammessa la possibilità di beneficiare, per il periodo d'imposta 2019, del credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche di settore che si svolgono sia in Italia che all'estero, fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta viene riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per il 2020.

Nello specifico sono agevolabili i costi sostenuti per l'affitto di spazi espositivi e per il loro allestimento, per le attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione, connesse alla partecipazione alle fiere.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24. Viene eliminata la previsione secondo la quale lo stesso dovesse essere ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Con apposito provvedimento saranno definite le tipologie di spese ammesse al beneficio, le procedure di ammissione allo stesso, che avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, l'elenco delle manifestazioni per le quali il credito è riconosciuto e le procedure di recupero del credito stesso in caso di illegittimo utilizzo del medesimo.

Semplificazioni fiscali relative a dichiarazioni e versamenti

Presentazione della dichiarazione IMU e TASI

È prorogato dal **30 giugno al 31 dicembre** il termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI.

Nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni

Si dispone che le persone fisiche e le società o le associazioni, come le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, devono presentare la dichiarazione dei redditi ed IRAP in via telematica entro il **30 novembre** (rispetto al 30 settembre) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. I contribuenti soggetti all'IRES presentano la dichiarazione dei redditi e quella IRAP in via telematica entro **l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Proroga versamenti imposte per i soggetti ISA

Si prorogano al **30 settembre** i termini per i versamenti delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, scadenti tra il 30 giugno e il **30 settembre 2019**, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito. Tale proroga è stata estesa dall'Agenzia delle entrate – Risoluzione n. 64/2019 – anche ai contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018:

- applicano il regime forfetario previsto dall'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Cedolare secca: soppresso l'obbligo di comunicazione

Viene **abrogata** la previsione secondo la quale - in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento - si applica la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni e comunicazioni

Per i soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni su cui è stato rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere costituisce grave irregolarità e pertanto è causa di revoca dell'abilitazione.

Viene prevista la possibilità - per il contribuente/sostituto d'imposta - di conferire all'intermediario un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del quale quest'ultimo rilascia un impegno unico a trasmettere. A tal fine l'intermediario rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.

L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.

Semplificazioni fiscali in materia IVA

Termine per l'emissione e-fattura

Cambia il termine per l'emissione della fattura elettronica previsto dal D.L. n. 119/2018: a decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa **entro 12 giorni** (non più 10) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

Termine invio LIPE quarto trimestre

Vengono modificati i termini di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA (c.d. LIPE) per il quarto trimestre. In particolare, è possibile effettuare tale comunicazione insieme con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Trasmissione corrispettivi

La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, può essere effettuata **entro 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione. Inoltre, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, decorrente dal **1° luglio 2019** per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro e dal **1° gennaio 2020** per gli altri soggetti, le sanzioni previste dalla legge (art. 2, comma 6, DLgs n. 127/2015) **non** si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

Recupero dell'Iva non dovuta con effetto retroattivo

Viene precisato che la previsione di cui all'articolo 6, comma 6, DLgs n. 471/1997, introdotta dal 2018 secondo la quale, in caso di **applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore**, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, ha effetto retroattivo.

Cessione credito IVA trimestrale

È consentita la cessione del credito IVA anche trimestrale, oltre che di quello annuale, già prevista dall'art. 5, comma 4-ter, D.L. n. 70/1988. La norma si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

E-fattura San Marino

Anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino è previsto l'obbligo di fatturazione in modalità elettronica, anziché attraverso la fattura emessa in formato cartaceo e in quattro esemplari come previsto dal D.M. 24 dicembre 1993.

Dichiarazioni d'intento

La volontà dell'esportatore abituale di effettuare acquisti o importazioni senza l'applicazione dell'IVA deve risultare da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, trasmessa telematicamente all'Agenzia stessa, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.

La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

Per quel che concerne il regime sanzionatorio, è punito con la sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell'imposta (e non più con la sanzione amministrativa compresa tra 250 e 2.000 euro) il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento. In altri termini viene eliminata la necessità dell'invio al fornitore dell'esportatore abituale della dichiarazione d'intento.

Tali previsioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2019.

Bollo virtuale sulle fatture elettroniche

Nel caso di emissione di fatture elettroniche senza l'annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo è l'Agenzia delle Entrate ad integrare le stesse mediante procedure automatizzate.

Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta di bollo resa nota dall'Agenzia si applica la sanzione di cui all'art. 13, DLgs n. 471/1997 (30% dell'imposta).

Tali previsioni si applicano alle fatture inviate allo Sdl dal 1° gennaio 2020.

Diritti doganali

I contribuenti possono pagare i diritti doganali, così come tutti gli altri diritti riscossi dalle Dogane in forza di specifiche disposizioni legislative, mediante strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici. Il pagamento è ammesso in contanti per un importo non superiore a 300 euro.

Altre semplificazioni fiscali

Tenuta della contabilità meccanizzata

Viene esteso a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, in qualsiasi supporto, l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, attualmente previsto per i soli registri IVA.

Rottamazione ter e saldo e stralcio: riapertura dei termini

Ad eccezione dei debiti che sono già stati ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla rottamazione ter presentate entro il 30 aprile 2019, il contribuente può decidere di esercitare nuovamente la possibilità per accedere alla rottamazione dei ruoli affidati all'Agente della riscossione tra il 2000 e il 2017 presentando l'istanza **entro il 31 luglio 2019**, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Crescita. Viene prorogata anche la possibilità di definire i ruoli da omesso versamento per i contribuenti in difficoltà economica presentando apposita istanza all'agente della riscossione **entro il 31 luglio 2019**

Controlli formali delle dichiarazioni dei redditi

In ordine al controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, gli uffici non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte dei soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'Amministrazione per dati già in possesso si considerano inefficaci.

Semplificazioni ISA

Con effetto dal periodo d'imposta **2020**, i contribuenti interessati dall'applicazione degli ISA non devono dichiarare, a tali fini, dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando che il calcolo degli indici di affidabilità viene effettuato sulla base delle variabili contenute nelle Note tecniche e metodologiche approvate con decreto ministeriale.

Inoltre, si prevede che l'Agenzia delle Entrate renda disponibili, ai soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, i dati in suo possesso utili per l'applicazione degli ISA nell'area riservata del sito internet istituzionale.

Contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria

Con effetto dagli avvisi di accertamento emessi dal **1° luglio 2020**, si introduce nell'ambito dell'accertamento un nuovo obbligo per l'Amministrazione finanziaria, che è tenuta ad avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria. Sono esclusi dal procedimento dell'invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale e gli avvisi di rettifica parziale.

Ravvedimento parziale

Con l'inserimento del nuovo art. 13-bis del DLgs n. 472/1997 viene previsto che l'art. 13 (relativo al ravvedimento operoso) si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dallo stesso previsti.

Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Le disposizioni si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Regime del realizzo controllato

Si estende l'applicazione del regime di realizzo controllato, previsto dall'articolo 177 del DPR n. 917/1986 nel caso di scambio di partecipazioni di controllo mediante conferimento, anche alle operazioni di scambio che non riguardano partecipazioni di controllo in presenza di specifiche circostanze.

Per effetto delle norme in esame, in presenza di alcuni requisiti e in ragione delle modalità con cui le quote scambiate vengono contabilizzate nei bilanci delle società coinvolte, dall'operazione di scambio non emergono plusvalenze soggette a imposta (cd. neutralità fiscale indotta).

IMU società agricole

Si equiparano, con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) e ai coltivatori diretti al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini IMU.

Regime fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine

Si introduce un regime fiscale speciale per gli investimenti in fondi di investimento europei a lungo termine (*ELTIF - European Long Term Investments Fund*).

In particolare, i redditi derivanti agli investimenti effettuati in fondi ELTIF, anche mediante l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio che investono integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni dei predetti fondi (fondi di ELTIF) sono **esenti dalle imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi**.

A partire dal periodo d'imposta 2020, possono beneficiare di tale regime fiscale speciale gli investimenti effettuati, per un importo non superiore a 150.000 euro nell'anno e non superiore a 1.500.000 euro complessivamente, in fondi ELTIF (o fondi di ELTIF) che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

- a) il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non è superiore a 200 milioni di euro per ciascun anno, fino ad un tetto complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di euro;
- b) investono almeno il 70% del capitale in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'art. 10 del regolamento (UE) 2015/760, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, ai sensi dell'art. 11 del medesimo regolamento, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 TUIR o in Stati

membri UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

L'investimento deve essere detenuto per almeno 5 anni al fine di beneficiare della esenzione dall'imposta sui redditi di capitale e sui redditi diversi. In caso di cessione delle quote o azioni dei fondi prima di tale termine, a meno che il controvalore non venga integralmente investito in un altro ELTIF o fondo di ELTIF entro 90 giorni dalla cessione o dal rimborso, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi. Il relativo versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del quarto mese successivo a quello di cessione.

La decadenza del beneficio fiscale può anche derivare dal venir meno della qualificazione del fondo per effetto del mancato rispetto della disciplina europea sugli investimenti ammissibili e sui limiti alla concentrazione.

Infine, è previsto che le azioni o quote detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF **non sono soggette alle imposte di successione e donazione.**

Tassazione canoni non percepiti

Si consente al contribuente - per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal **1° gennaio 2020** - di usufruire della **detassazione dei canoni non percepiti** senza dover attendere la **conclusione** del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità.

Locazioni brevi e attività ricettive

I soggetti che intervengono come intermediari immobiliari, anche attraverso portali on line nell'ambito delle locazioni brevi, nella fase di incasso dei canoni da parte dei locatari, sono tenuti ad applicare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sulle somme incassate e ad inviare all'Agenzia delle Entrate la relativa certificazione annuale. Se tali soggetti sono non residenti privi di una stabile organizzazione in Italia devono nominare un rappresentante fiscale. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione. I dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, comunicate dai gestori alla questura, sono forniti dal Ministero dell'Interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle Entrate affinché siano resi disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno.

I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono pubblicare il richiamato codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione, pena la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro.

Per maggiori informazioni, potete contattare Davide Rossetti (Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) Name Partner, o Roberta De Pirro (Roberta.DePirro@MorriRossetti.it) Responsabile del Centro Studi.



Per maggiori informazioni, potete contattare:
Davide Rossetti (Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) *Name Partner*,
o Roberta De Pirro (Roberta.DePirro@MorriRossetti.it) *Responsabile del Centro Studi*

Morri Rossetti | Piazza Duse, 2 – 20122 Milan | MorriRossetti.it